



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

PER LA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO RILEVA LA DATA DI SPEDIZIONE DELL'ATTO

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 11,
Sentenza del 15/7/2025, n. 3322

Composizione

Rel. Savastano Maria Grazia

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - NOTIFICA -

Termine per la notifica dell'accertamento - Notifica dello stesso a mezzo
della posta - Tempestività - Riferimento alla data della spedizione
dell'atto - Necessità - Fondamento.

Massima

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il
notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi
l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con
riferimento agli atti d'imposizione tributaria, con la conseguenza che, in
caso di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della
verifica del rispetto del termine di decadenza che grava
sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di
spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte
del contribuente.

Rif. normativi

art. 11 del d.lgs. n. 504/1992

art. 57 del d.P.R. n. 633/1972

art. 43 del d.P.R. n. 600/1973

art. 149 c.p.c.

art. 4, comma 3, della l. n. 890/1982

art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 6, 21/10/2014, n. 22320, Rv. 632741 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 6, 17/12/2019, n. 33277, Rv. 656429 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025